

N. 2107

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1997

Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'esigenza di una profonda revisione della disciplina del conferimento delle funzioni e della progressione dei magistrati ordinari nelle diverse qualifiche è ormai diffusa tra tutte le componenti della nostra società ed è stata reiteratamente segnalata anche al più alto livello istituzionale.

Il problema che si pone in questa prospettiva non è di agevole soluzione, in quanto si tratta di coordinare i principi della indipendenza della magistratura e dell'indipendente esercizio delle funzioni giurisdizionali (cui storicamente si ispiravano le leggi 25 luglio 1966, n. 570, e 20 dicembre 1973, n. 831) con l'esigenza di garantire, comunque, un valido controllo sull'equilibrio e sulla laboriosità dei singoli magistrati e di stimolare l'impegno in favore di un continuo aggiornamento e miglioramento della loro professionalità.

E ciò anche per evitare che la comprensibile aspirazione a veder premiare il proprio impegno possa indurre il singolo a ricercare in sede impropria (ad esempio sul piano della notorietà anche attraverso non sempre limpidi rapporti con gli organi di informazione) la soddisfazione della propria ambizione.

Si tratta, inoltre, di dare adeguata risposta alla critica che viene sempre più spesso mossa alla situazione attuale e fondata sulla constatazione che è sufficiente aver superato in giovane età un pubblico concorso, con tutte le incognite che implica l'attuale sistema di selezione, per poi poter contare su di una carriera già predeterminata e poter accedere anche alle funzioni più delicate o tecnicamente complesse indipendentemente dalle attitudini in concreto possedute.

2. In questa prospettiva è ormai indispensabile:

a) dare piena attuazione al principio costituzionale («i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzione») sopprimendo il sistema dell'attribuzione delle diverse qualifiche indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni;

b) introdurre strumenti di effettiva verifica della professionalità e della laboriosità e di adeguata valutazione comparativa, in primo luogo sul piano attitudinale, degli aspiranti al conferimento delle diverse funzioni. Ma poichè, secondo quanto previsto dall'articolo 105 della Costituzione, le dette verifiche e valutazioni non possono che spettare al Consiglio superiore della magistratura (CSM) almeno per quanto attiene alla decisione finale, sarebbe illusorio pensare che la sola introduzione di verifiche periodiche possa garantire la realizzazione di tale finalità; il CSM sarebbe, infatti, chiamato ad effettuare ogni anno un numero di valutazioni tali da minarne l'attendibilità.

È quindi necessario intervenire anche sulla fase di accesso alla magistratura in modo tale da assicurare la preventiva verifica «sul campo» del possesso da parte del singolo delle qualità necessarie in modo tale da poter rarefare nel tempo (rendendole quadriennali) le successive verifiche ed incentrare l'attività del CSM sull'attività funzionale al conferimento delle diverse funzioni.

In questa prospettiva il presente disegno di legge di legge introduce, dopo il superamento dell'esame di ammissione, un tirocinio della durata di quattro anni e sei mesi (elevabili a otto anni, in caso di valutazioni negative), caratterizzato da una duplice verifica delle qualità in concreto dimostrate e da un duplice sbarramento il cui superamento è necessario per la nomina a magistrato ordinario. Si è, inoltre, previsto che

con il conferimento, per la prima volta, delle funzioni giurisdizionali, l'uditore debba essere assegnato ad organi giudicanti collegiali (utilizzando all'uopo i collegi dei tribunali e delle corti di appello, in modo che non sia possibile la presenza di più di un uditore nella composizione del collegio giudicante) ed, eccezionalmente, in caso di effettiva impossibilità, specificatamente motivata, nel primo triennio di applicazione della presente legge, a funzioni giudicanti monocratiche, con esclusione della possibilità di una assegnazione a funzioni requirenti.

La scelta è motivata dalla indicazione del necessario radicamento del pubblico ministero nella cultura della giurisdizione e dall'opportunità che l'uditore, nel confronto collegiale, maturi una corretta cultura della prova e acquisisca, nel corso delle udienze, il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti come regola immanente.

Alla fine di tale periodo, per così dire «collegiale», è richiesta l'obbligatoria frequenza di un corso di aggiornamento e qualificazione professionale organizzato dal CSM, per assicurare a ciascun magistrato, a seconda delle funzioni, provvisoriamente attribuite, la possibilità di perfezionare la propria preparazione, di acquisire la tecnica di indagine e la padronanza della conduzione dell'udienza.

3. Per quanto riguarda, poi, il conferimento delle diverse funzioni, il requisito dell'anzianità di servizio viene ridotto a mero elemento di legittimazione per consentire una più adeguata valutazione delle attitudini e della laboriosità incentrata anche sull'analisi delle funzioni svolte in precedenza.

Per tali ragioni è stata prevista una valutazione periodica della professionalità, ad intervalli di quattro anni, in modo da garantire al CSM vari elementi di valutazione in occasione del conferimento degli incarichi direttivi o dell'assunzione di diverse funzioni.

Allo stesso fine per svincolare i pareri dei consigli giudiziari (che costituiscono la principale fonte di conoscenza a disposizione del CSM) da ogni preoccupazione di ordine economico e meglio assicurarne in

ogni modo la genuinità, si è prevista l'introduzione di un sistema retributivo svincolato dalla qualifica rivestita ed integrato dalla erogazione di indennità non pensionabili in dipendenza del maggior impegno o disagio implicati dalle diverse funzioni.

La neutralità del momento di valutazione, non collegato alla progressione economica, al conferimento di incarichi e «promozioni» garantirà un accertamento della professionalità scevro da qualsiasi condizionamento. Ove la valutazione sia non positiva è stato previsto il ritardo nell'acquisizione dell'indicato elemento di legittimazione (anzianità di servizio) per la proposizione delle domande per il conferimento delle funzioni di cui agli articoli 6, 7 e 8. Ove dalla valutazione emergano fatti di rilevanza disciplinare il CSM ha l'obbligo di trasmetterla al procuratore generale presso la Corte di cassazione, essendo già informato il Ministro di grazia e giustizia.

4. Nell'ottica della pari dignità di tutte le funzioni e della distinzione possibile tra funzioni di merito e di legittimità e tra funzioni giudicanti e requirenti, si è prevista (articolo 11) la «tabellarizzazione» degli incarichi semidirettivi, con possibilità di un solo immediato reincarico, che dovrebbe consentire, da un lato, una seria «competizione nel far bene» nel periodo dell'incarico, data la sua temporaneità, e dall'altro, l'acquisizione di dati concreti sulla capacità organizzativa dirigenziale del magistrato estremamente utile al momento del conferimento degli incarichi direttivi.

5. Per il conferimento degli incarichi direttivi (articolo 12) è stato previsto come elemento di legittimazione l'aver svolto le relative funzioni per almeno sei anni. Con lo stesso articolo si è, inoltre, inteso valorizzare, come elemento preferenziale nella valutazione delle attitudini, la pluralità di funzioni esercitate.

6. È stato disciplinato (articolo 13) il contenuto del parere del consiglio giudiziario, per evitare pareri stereotipati, formulati con clausole di stile, prevedendo l'acquisizione di una serie di dati necessari per una corretta ed effettiva valutazione della professionalità. Non è stata prevista una autorela-

zione del magistrato o la produzione da parte dello stesso di provvedimenti (nella prima fase di richiesta dei dati) sia per evitare enfatizzazioni, ricerca di assegnazione di determinati processi, cura particolare nella redazione dei «precostituendi titoli» sia perchè, comunque, è prevista la possibilità di una sua audizione e, in generale, vi è sempre la possibilità di formulare osservazioni, nei termini previsti dalla legge, in ordine al parere espresso.

7. La previsione della possibilità di richiedere al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori (articolo 14) eventuali indicazioni negative in occasione del passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente viceversa consente una più pregnante valutazione dell'idoneità a svolgere la nuova funzione e non interferisce con il momento valutativo, essendosi limitata la possibilità di indicazione solo agli elementi negativi.

Le incompatibilità che accompagnano il passaggio da una funzione all'altra garantiscono, anche per quanto concerne l'apparenza, la percezione anche esteriore, della terzietà del giudice e della diversa posizione di parte del pubblico ministero.

8. In ordine alla distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, la soluzione proposta (articolo 14), unitamente alla temporaneità delle funzioni (articolo 15), consente di distinguere le funzioni stesse nell'ambito di una corretta interpretazione della configurazione costituzionale della magistratura, garantendo al giudice e al pubblico ministero effettiva indipendenza ed allo stesso tempo evita «comunanza» o «rapporti suscettibili di condizionamenti», con l'impossibilità di accedere agli uffici collegati processualmente anche nei gradi di impugnazione.

La cosiddetta «separazione delle carriere», cristallizzando i magistrati nell'ufficio del pubblico ministero, anzichè garantire la terzietà dei giudici, accrescerebbe il «gigantismo» dello stesso pubblico ministero, appiattendolo sulla funzione di polizia con la quale finirebbe con l'identificarsi.

9. Le norme (articoli 15, 16 e 17) sulla temporaneità delle funzioni e degli incarichi direttivi riprendono e rielaborano un testo già approvato dal comitato ristretto del-

la Commissione giustizia della Camera dei deputati nel corso della passata legislatura in tema di temporaneità degli uffici direttivi della magistratura ordinaria.

Le ragioni che impongono l'introduzione di tale principio nell'ordinamento giudiziario, accogliendo anche un'istanza unanimemente avanzata dalla magistratura associata ormai da numerosi anni, sono talmente note che è superfluo richiamarle in questa sede. Ogni ulteriore differimento sarebbe ingiustificabile. Al fine della concreta attuazione del detto principio, nel disegno di legge:

a) si è determinato in quattro anni il periodo di permanenza massima nella titolarità dell'ufficio direttivo e si è previsto il necessario rispetto di un intervallo di almeno quattro anni prima dell'eventuale conferimento al medesimo magistrato di un ufficio della stessa natura: tale soluzione appare idonea ad evitare che si possa realizzare una sorta di «carriera» in dette funzioni attraverso il passaggio da un ufficio direttivo all'altro senza dover ricorrere a più rigide soluzioni auspiccate dall'Associazione nazionale magistrati (due soli quadrienni nel corso dell'intera «carriera in magistratura»);

b) si è previsto che alla scadenza del quadriennio il magistrato venga destinato d'ufficio anche in soprannumero presso altro ufficio della stessa sede, salva la possibilità per il medesimo di partecipare ai successivi concorsi per il tramutamento o conferimento di diverse funzioni. Solo in tale modo, infatti, sembra possibile assicurare la tempestiva cessazione dell'incarico e al tempo stesso assicurare parità di trattamento tra tutti i magistrati nei concorsi per la copertura dei posti vacanti.

10. Ragioni analoghe a quelle relative agli uffici direttivi ed in particolare l'esigenza di evitare che si creino le condizioni per il consolidarsi di possibili «centri di potere», e al tempo stesso quella di assicurare la pari dignità di tutte le funzioni giurisdizionali, consigliano l'estensione del principio della temporaneità anche alle altre funzioni.

Si è già detto della «tabellarizzazione» e della temporaneità degli incarichi. In tale

prospettiva, si è ritenuto opportuno introdurre per tutte le funzioni il limite temporale di dieci anni, per evidenti esigenze di non incidere sulla funzionalità degli uffici e non disperdere specializzazioni e professionalità acquisite.

È noto, però, che dopo un certo periodo le specializzazioni comportano il pericolo di sottovalutare l'aggiornamento professionale e di cristallizzazioni in interpretazioni che si ritengono ormai «Vangelo». Con l'articolo 17 si è poi disciplinata la fase di passaggio dalla precedente alla nuova disciplina, tenendo conto, da un lato, della esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici e, dall'altro, dei tempi necessari al CSM per assicurare la tempestiva copertura delle vacanze (altrimenti impossibile qualora la scadenza del periodo massimo di permanenza presso l'ufficio avvenisse contestualmente a data fissa).

11. Esigenze di funzionalità consigliano, infine, di ridurre, con l'articolo 18, da quattro a tre anni il periodo minimo di permanenza del magistrato presso un ufficio prima di poter chiedere il tramutamento o il

conferimento di nuove funzioni (si deve considerare, infatti, che i tempi necessari per la copertura del posto dopo la pubblicazione della vacanza e per la esecuzione della deliberazione del CSM spesso superano di fatto i dodici mesi).

12. Quanto previsto impone anche la revisione della disciplina del trattamento economico. In proposito si è previsto il conferimento di una apposita delega al Governo vincolata al principio della parità di trattamento della magistratura ordinaria con le altre magistrature considerando che:

a) la disciplina dell'accesso in magistratura sopra delineata è articolata sul superamento di un «tirocinio concorso» della durata minima di quattro anni e sei mesi, e giustifica pienamente la citata equiparazione;

b) è interesse generale, attesa la delicatezza delle funzioni svolte dai magistrati ordinari, eliminare ogni incentivo di ordine economico che possa indurre i giovani più preparati ad abbandonare la magistratura ordinaria per passare ad altre magistrature.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Distinzione dei magistrati per funzioni e identificazione delle funzioni)

1. I magistrati ordinari si distinguono fra loro soltanto per le funzioni effettivamente esercitate.

2. Le funzioni dei magistrati sono di merito e di legittimità, giudicanti e requirenti.

3. Il magistrato può chiedere l'attribuzione di funzioni diverse da quelle esercitate con l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Tirocinio degli uditori)

1. In attesa della riforma della disciplina per l'accesso alla magistratura ordinaria, restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad uditore giudiziario.

2. Gli uditori giudiziari nei primi diciotto mesi dalla nomina svolgono un tirocinio teorico-pratico; al termine di tale tirocinio il Consiglio superiore della magistratura (CSM) valutati l'equilibrio, le attitudini e la diligenza, conferisce le funzioni giurisdizionali, anche in soprannumero, presso gli organi giudicanti collegiali dei tribunali e delle corti d'appello per un ulteriore periodo di tre anni. I collegi presso i tribunali e le corti d'appello possono essere formati con la partecipazione di un solo uditore.

3. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 2 il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il tirocinio teorico-pratico prosegua per altri diciotto mesi. In caso di nuova valutazione negativa l'uditore giudiziario è dispensato dal servizio.

4. Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, in caso di impossibilità, spe-

cificamente motivata, possono essere conferite, eccezionalmente, le funzioni giurisdizionali presso organi giudicanti monocratici, previo parere del consiglio giudiziario.

Art. 3.

(Nomina a magistrato ordinario)

1. La nomina a magistrato ordinario ha luogo al compimento del triennio dal conferimento delle funzioni giurisdizionali con delibera del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario.

2. Il consiglio giudiziario esprime il proprio parere in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 e deve specificatamente motivare l'attitudine a svolgere funzioni giurisdizionali monocratiche e funzioni requirenti.

3. Nel caso in cui, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura ritenga che in occasione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali l'uditore non abbia dimostrato adeguate doti di equilibrio, preparazione, operosità e diligenza, la nomina a magistrato ordinario è subordinata ad una successiva valutazione positiva al termine di un biennio di ulteriore esercizio delle funzioni giurisdizionali collegiali. Se anche questa seconda valutazione non è positiva, l'uditore giudiziario è dispensato dal servizio.

4. In ogni caso per la nomina a magistrato ordinario è necessario l'effettivo svolgimento delle funzioni giurisdizionali per almeno tre anni; la nomina ha comunque decorrenza ad ogni effetto dal compimento di quattro anni e sei mesi dalla nomina ad uditore giudiziario. Tale decorrenza è elevata a sei anni e sei mesi, o ad otto anni nei casi di valutazioni negative previste dal presente articolo e dall'articolo 2.

Art. 4.

(Valutazione periodica della professionalità)

1. I consigli giudiziari redigono, ogni quattro anni e ogni qual volta lo richieda il Consiglio superiore della magistratura, una

motivata relazione sull'attività svolta dal magistrato, con particolare riferimento alla laboriosità, diligenza, capacità professionale ed equilibrio dimostrati nell'esercizio delle funzioni.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia e consegnata in copia al magistrato interessato.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, esaminata la relazione e le eventuali deduzioni dell'interessato, nonché le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia, ne dispone l'inserimento nel fascicolo personale del magistrato.

4. In occasione dell'esame di cui al comma 3 il Consiglio superiore della magistratura può adottare gli altri provvedimenti di sua competenza, e ha l'obbligo di disporre la trasmissione della relazione al procuratore generale presso la Corte di cassazione ove risultino fatti suscettibili di valutazione disciplinare.

5. In caso di valutazione non positiva il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione dopo un anno, previa nuova relazione del consiglio giudiziario. In tale caso i termini previsti dagli articoli 6, 7 e 8 sono prorogati fino alla successiva valutazione positiva.

Art. 5.

(Conferimento della funzione all'atto della nomina a magistrato ordinario)

1. I magistrati ordinari in occasione della nomina prevista all'articolo 3 possono essere, in via provvisoria, confermati nelle funzioni esercitate o destinati a esercitare altre funzioni, escluse quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8, presso i tribunali, le preture, le procure della Repubblica e gli uffici di sorveglianza, secondo l'ordine della graduatoria del concorso per uditori giudiziari, aggiornato in base a parametri elaborati dal Consiglio superiore della magistratura secondo criteri obiettivi e uniformi che tengano conto, oltre che degli elementi di valutazione previsti dalle disposizioni in tema di tramu-

tamenti, della relazione redatta dal consiglio giudiziario in conformità a quanto previsto dall'articolo 4.

2. I magistrati, prima di prendere possesso delle nuove funzioni, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento e qualificazione professionale, organizzato dal Consiglio superiore della magistratura, della durata di sei mesi. Al termine del corso, per i magistrati destinati a svolgere funzioni requirenti o giudicanti monocratiche, sulla base di una motivata relazione della competente commissione, il Consiglio superiore della magistratura delibera il conferimento delle funzioni già assegnate, salva la facoltà di disporre con provvedimento motivato la destinazione per altri tre anni ad organi giudicanti collegiali.

Art. 6.

(Incarichi e funzioni per le quali era richiesta la qualifica di magistrato di appello)

1. Ai magistrati dopo almeno quattro anni dalla nomina ed almeno sei anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali possono essere conferite le funzioni per le quali, in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, era richiesta la qualifica di magistrato di corte d'appello.

Art. 7.

(Incarico e funzioni per le quali era richiesta l'idoneità al conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione)

1. Ai magistrati dopo almeno otto anni dalla nomina e dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali possono essere conferite le funzioni per le quali, in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, era richiesta l'idoneità al conferimento delle funzioni di magistrato di Corte di cassazione.

Art. 8.

(Funzioni direttive superiori)

1. Ai magistrati dopo almeno sedici anni dalla nomina e diciotto anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali possono essere conferite le funzioni direttive superiori.

Art. 9.

(Funzioni direttive della Corte di cassazione)

1. Le funzioni di presidente e di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la medesima Corte, e di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche possono essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura previa valutazione comparativa dell'attitudine e della laboriosità, a magistrati già investiti, negli ultimi dieci anni, per almeno quattro anni delle funzioni di legittimità.

Art. 10.

(Procedimento per il conferimento delle funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 è deliberato dal Consiglio superiore della magistratura, a domanda degli interessati e previa valutazione comparativa delle specifiche attitudini e laboriosità.

2. Possono presentare domanda anche i magistrati già investiti di funzioni per le quali è richiesta un'anzianità maggiore di quella necessaria per il conferimento della funzione richiesta.

Art. 11.

(Conferimento degli incarichi di presidente di sezione, procuratore aggiunto e avvocato generale)

1. Agli incarichi ed alle funzioni di presidente di sezione presso il tribunale, la corte

d'appello e la Corte di cassazione; a quelli di procuratore aggiunto della procura della Repubblica presso il tribunale e di quelli presso la pretura; a quelli di avvocato generale presso la procura generale della corte d'appello e della procura generale presso la Corte di cassazione sono assegnati, per un biennio, i magistrati della sezione o dell'ufficio, secondo l'ordine di anzianità, nel ruolo della magistratura e con almeno un anno di permanenza nella sezione o nell'ufficio. Agli incarichi ed alle funzioni di legittimità di presidente di sezione presso la Corte di cassazione e di avvocato generale presso la procura generale della Corte di cassazione sono assegnati magistrati con almeno tre anni di permanenza nelle sezioni o negli uffici.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 non possono essere assegnati a magistrati che hanno riportato una valutazione periodica non positiva negli ultimi otto anni.

3. Il conferimento degli incarichi e funzioni di cui al presente articolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e può essere rinnovato, per una sola volta, per il biennio successivo.

Art. 12.

(Conferimento di incarichi direttivi)

1. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in ordine agli elementi di valutazione, gli uffici direttivi giudicanti e requirenti non possono essere conferiti a magistrati che non hanno esercitato rispettivamente le funzioni giudicanti o requirenti per almeno sei anni. Nella valutazione dell'attitudine all'incarico direttivo costituiscono elementi di preferenza la pluralità delle funzioni giudiziarie esercitate e la valutazione positiva delle modalità di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11.

Art. 13.

(Parere del consiglio giudiziario per la valutazione della professionalità)

1. Per la formulazione della valutazione di cui all'articolo 4 e di quelle assimilate il consiglio giudiziario acquisisce:

a) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, redatte secondo criteri elaborati dal Consiglio superiore della magistratura;

b) il rapporto dei capi degli uffici, che deve contenere specifiche indicazioni in ordine alla qualità del lavoro svolto dal magistrato, con specifico riferimento alle statistiche allegate, alla capacità professionale desunta dalla preparazione giuridica e dal relativo grado di aggiornamento, alla diligenza riferita alla presenza in ufficio, alla tempestività della redazione e del deposito dei provvedimenti e ad eventuali comportamenti sintomatici di mancanza di equilibrio;

c) eventualmente ove non fossero esauriti gli elementi di cui alle lettere a) e b) già acquisiti, gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato scelti a campione, secondo criteri oggettivi ed uniformi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura;

d) le segnalazioni provenienti dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, che devono essere inviate ai dirigenti degli uffici per le opportune valutazioni ed allegate al rapporto di cui alla lettera b).

2. Il consiglio giudiziario, prima di esprimere la propria valutazione, è tenuto a sentire il magistrato su sua richiesta e, comunque, di ufficio, quando gli elementi raccolti ai sensi delle lettere a) e b) non siano suscettibili di interpretazione univoca.

Art. 14.

(Passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato

con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, il consiglio giudiziario, per la formulazione del parere per l'accertamento della sussistenza di attitudini alla nuova funzione, espresso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della presente legge, può richiedere al consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori l'indicazione di eventuali elementi negativi che possono influire sull'idoneità a svolgere la nuova funzione.

2. Il magistrato che ha esercitato funzioni requirenti presso la procura della Repubblica presso la pretura o presso la procura della Repubblica presso il tribunale, non può essere assegnato a funzioni giudicanti, in materia penale, rispettivamente, presso la pretura e il tribunale dello stesso circondario e, in ogni caso, presso la corte d'appello.

3. Il magistrato che ha esercitato funzioni giudicanti in materia penale presso la pretura o presso il tribunale, nell'ultimo biennio non può essere trasferito, rispettivamente, all'ufficio requirente presso la pretura o presso il tribunale e, in ogni caso, alla procura generale presso la corte d'appello.

4. I magistrati della corte d'appello e della procura generale presso la corte d'appello non possono essere trasferiti, rispettivamente, ad uffici requirenti e giudicanti dello stesso distretto.

Art. 15.

(Temporaneità delle funzioni)

1. I magistrati non possono esercitare, nello stesso ufficio giudiziario, le medesime funzioni giudicanti di merito per un periodo superiore a dieci anni.

2. I magistrati non possono esercitare funzioni requirenti presso gli uffici giudiziari del medesimo distretto per un periodo superiore a dieci anni.

3. Negli uffici giudiziari divisi in sezioni è consentito, dopo dieci anni, ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti, il pas-

saggio a una diversa sezione dello stesso settore civile o penale.

4. Negli uffici giudiziari non divisi in sezioni, è possibile la permanenza nello stesso ufficio solo se l'organizzazione dello stesso consente l'esclusione del magistrato dalle funzioni in concreto esercitate negli ultimi dieci anni.

5. In mancanza di domanda dell'interessato le destinazioni alle diverse funzioni nell'ambito dello stesso ufficio sono effettuate di ufficio. Quando non è possibile il passaggio da una funzione all'altra nell'ambito dello stesso ufficio, i magistrati che esercitano funzioni giudicanti sono destinati, di ufficio, anche in soprannumero, presso altro ufficio giudiziario della stessa sede e possono, senza obbligo di permanenza per un periodo minimo, presentare domanda per il tramutamento o conferimento di funzioni presso altro ufficio giudiziario, salvo quanto previsto all'articolo 14.

6. I magistrati che esercitano funzioni requirenti, alla scadenza del periodo di cui al comma 1, sono destinati di ufficio, anche in soprannumero, presso altro ufficio giudiziario della stessa sede, salvo quanto previsto all'articolo 14, e possono, senza alcun obbligo di permanenza per un periodo minimo, presentare domanda per il tramutamento o il conferimento di funzioni presso altro ufficio giudiziario, con la sola esclusione, nei tre anni successivi, degli uffici requirenti dello stesso distretto.

7. Ai magistrati che esercitano funzioni requirenti presso la Corte di cassazione è consentito, dopo dieci anni, il passaggio dalle funzioni requirenti civili a quelle penali e viceversa.

8. È consentito, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, prorogare il termine di dieci anni per comprovate esigenze di servizio e di funzionalità, derivanti da concrete ed accertate necessità processuali, e comunque per un periodo massimo di diciotto mesi.

Art. 16.

*(Introduzione dell'articolo 195-bis
all'ordinamento giudiziario)*

1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 195-bis. - *(Temporaneità degli uffici direttivi)*. - 1. Gli uffici direttivi sono conferiti per un periodo di quattro anni.

2. Alla scadenza i magistrati sono destinati di ufficio, anche in soprannumero, presso altri uffici giudiziari della stessa sede, salvo quanto previsto dall'articolo 13, e possono, senza alcun obbligo di permanenza per un periodo minimo, presentare domanda per un successivo tramutamento o conferimento di funzione presso altro ufficio giudiziario, con la sola esclusione dell'attribuzione di un nuovo incarico direttivo prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla cessazione del precedente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici direttivi presso la Corte di cassazione».

Art. 17.

(Disposizioni transitorie)

1. Per i magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato il periodo di dieci o di quattro anni previsto dagli articoli 15 e 16, capoverso 1, il Consiglio superiore della magistratura adotta il provvedimento di destinazione di ufficio alla scadenza di un ulteriore anno di permanenza nell'ufficio direttivo o di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

2. Per i magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già titolari di un ufficio direttivo o esercitano funzioni giudicanti e requirenti senza aver maturato il periodo massimo previsto dagli articoli 15 e 16, capoverso 1, tale periodo è aumentato rispettivamente, a cinque e undici anni.

3. Per la decorrenza dell'anno di cui al comma 1 e degli anni di cui al comma 2 si

fa riferimento al giorno e al mese di nomina rapportati all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

*(Modifica all'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario)*

1. Al primo comma dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: «quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 19.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo per la disciplina del trattamento economico degli uditori giudiziari e dei magistrati ordinari attuando, per questi ultimi, una effettiva parità di trattamento con quello spettante alle magistrature amministrativa e contabile e all'Avvocatura dello Stato con l'introduzione di livelli retributivi che, in considerazione della pari dignità di tutte le funzioni giurisdizionali, tenga conto dell'effettiva anzianità di servizio e, ai fini dell'erogazione di apposite indennità non pensionabili, del maggiore impegno o del disagio implicati dall'esercizio di specifiche funzioni.

2. Il trattamento di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai magistrati ai quali, a decorrere dalla stessa data di cui al comma 2, compete uno stipendio inferiore a quello goduto alla medesima data, è attribuito un assegno personale, pensionabile e assorbibile con la normale progressione economica pari alla differenza tra i due stipendi.

4. Resta fermo il sistema di aggiornamento automatico del trattamento economico previsto dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici che si renderanno vacanti nei sei mesi successivi e provvede alla immediata relativa pubblicazione dell'elenco per la copertura.

